

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 31 dicembre 2001

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 0685081

COMUNITÀ EUROPEE

SOMMARIO

REGOLAMENTI

Regolamento n. 2119/2001 della Commissione, del 29 ottobre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	Pag.	3
Regolamento n. 2120/2001 della Commissione, del 29 ottobre 2001, relativo alla sospensione della pesca dell'eglefino da parte delle navi battenti bandiera della Germania	»	5
Regolamento n. 2121/2001 della Commissione, del 29 ottobre 2001, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie	»	6
Regolamento n. 2122/2001 della Commissione, del 29 ottobre 2001, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera	»	8
Regolamento n. 2123/2001 della Commissione, del 29 ottobre 2001, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali	»	10
Regolamento n. 2124/2001 della Commissione, del 29 ottobre 2001, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve	»	12
Regolamento n. 2125/2001 della Commissione, del 29 ottobre 2001, che modifica il regolamento n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie	»	13
Regolamento n. 2126/2001 della Commissione, del 29 ottobre 2001, che modifica il regolamento n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera	»	15
Regolamento n. 2127/2001 della Commissione, del 29 ottobre 2001, che modifica il regolamento n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare	»	17

Regolamento n. 2128/2001 della Commissione, del 29 ottobre 2001, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza	Pag.	19
Regolamento n. 2129/2001 della Commissione, del 29 ottobre 2001, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	»	21
<i>Publicati nel n. L 286 del 30 ottobre 2001</i>		
<u>Regolamento n. 2130/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2001, relativo alle azioni nel settore degli aiuti alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia</u>	»	24
<u>Regolamento n. 2131/2001 del Consiglio, del 29 ottobre 2001, che chiude il riesame del regolamento n. 2474/93 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese</u>	»	29
Regolamento n. 2132/2001 della Commissione, del 30 ottobre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	»	31
<u>Regolamento n. 2133/2001 della Commissione, del 30 ottobre 2001, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari e di massimali tariffari del settore dei cereali, nonché abrogazione dei regolamenti n. 1897/94, n. 306/96, n. 1827/96, n. 1970/96, n. 1405/97, n. 1406/97, n. 2492/98, n. 2809/98 e n. 778/1999</u>	»	33
<u>Regolamento n. 2134/2001 della Commissione, del 30 ottobre 2001, relativo alla sospensione della pesca del nasello delle navi battenti bandiera della Germania</u>	»	39
<u>Regolamento n. 2135/2001 della Commissione, del 30 ottobre 2001, che modifica il regolamento n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli</u>	»	40
<i>Publicati nel n. L 287 del 31 ottobre 2001</i>		

DIRETTIVE

<u>Direttiva 2001/91/CE della Commissione, del 29 ottobre 2001, che adegua per la ottava volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (esacloroetano)</u>	Pag.	42
<i>Publicata nel n. L 286 del 30 ottobre 2001</i>		

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 2119/2001 DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 2001

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	57,9
	204	43,8
	999	50,8
0707 00 05	052	91,8
	999	91,8
0709 90 70	052	81,9
	999	81,9
0805 30 10	052	43,8
	388	69,4
	524	56,7
	528	51,1
	600	53,9
0806 10 10	999	55,0
	052	115,0
	400	277,1
	512	41,6
	999	144,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	39,7
	388	62,5
	400	59,4
	404	79,7
	800	203,3
	804	64,2
	999	84,8
0808 20 50	052	109,1
	400	87,3
	999	98,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2120/2001 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2001
relativo alla sospensione della pesca dell'eglefino da parte delle navi battenti bandiera della
Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio, del 15 dicembre 2000, che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1666/2001 della Commissione ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di eglefino per il 2001.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di eglefino nelle acque dello Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque CE) da parte di navi battenti bandiera della

Germania o immatricolate in Germania hanno esaurito il contingente assegnato per il 2001. La Germania ha vietato la pesca di questo stock a partire dall'8 ottobre 2001. Occorre pertanto far riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di eglefino nelle acque dello Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque CE) eseguite da navi battenti bandiera della Germania o immatricolate in Germania abbiano esaurito il contingente assegnato alla Germania per il 2001.

La pesca dell'eglefino nelle acque dello Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque CE) eseguita da navi battenti bandiera della Germania o immatricolate in Germania è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'8 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 334 del 30.12.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 223 del 18.8.2001, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 2121/2001 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2001
che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole
Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1450/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria. Occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi.

(2) Il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/1999 ⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del

regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso.

(3) L'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 296 del 17.11.1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 2001, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto
Riso lavorato (1006 30)	184,00
Rotture di riso (1006 40)	40,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 2122/2001 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2001**

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1449/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria. Occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 ⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso. Con il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al

bilancio previsionale di approvvigionamento ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1683/94 ⁽⁶⁾, sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato.

- (3) L'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 5.
⁽³⁾ GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 6.
⁽⁴⁾ GU L 238 del 23.9.1993, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 198 del 17.7.1992, pag. 37.
⁽⁶⁾ GU L 178 del 12.7.1994, pag. 53.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 2001, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Isola di Madera
Riso lavorato (1006 30)	184,00	184,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 2123/2001 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2001**

**che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di
azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽⁵⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.
- (2) Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazio-

nali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

- (3) Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette.
- (4) I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 2001, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	0,00
1002 00 00 9000	17,00
1003 00 90 9000	0,00
1005 90 00 9000	27,00
1006 30 92 9100	186,00
1006 30 92 9900	186,00
1006 30 94 9100	186,00
1006 30 94 9900	186,00
1006 30 96 9100	186,00
1006 30 96 9900	186,00
1006 30 98 9100	186,00
1006 30 98 9900	186,00
1006 30 65 9900	186,00
1007 00 90 9000	27,00
1101 00 15 9100	0,00
1101 00 15 9130	0,00
1102 10 00 9500	23,00
1102 20 10 9200	35,62
1102 20 10 9400	30,53
1103 11 10 9200	0,00
1103 13 10 9100	45,79
1104 12 90 9100	0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2124/2001 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2001
che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20 bis,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve. A norma del paragrafo 6 dello stesso articolo e fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi.
- (2) A norma dell'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento succitato, la restituzione è fissata in base alla differenza esistente tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e sul mercato comunitario, prendendo in considerazione l'onere all'importazione applicabile

all'olio d'oliva di cui alla sottovoce NC 1509 90 00, nonché gli elementi presi in considerazione all'atto della fissazione delle restituzioni all'esportazione in vigore per tali oli nel corso di un periodo di riferimento. È opportuno considerare come periodo di riferimento i due mesi che precedono l'inizio del periodo di validità della restituzione alla produzione.

- (3) In applicazione dei criteri succitati la restituzione deve essere fissata al livello di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i mesi di novembre e dicembre 2001 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE è pari a 44,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 2125/2001 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2001
che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del
settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle isole Canarie sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1832/92 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1905/2001 ⁽³⁾. A seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigiona-

mento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1832/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 185 del 4.7.1992, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 261 del 29.9.2001, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)		Importo dell'aiuto
Frumento tenero	(1001 90 99)	17,00
Orzo	(1003 00 90)	17,00
Granturco	(1005 90 00)	30,00
Frumento duro	(1001 10 00)	17,00
Avena	(1004 00 00)	17,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2126/2001 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2001
che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del
settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle Azzorre ed a Madera sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1833/92 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1904/2001 ⁽³⁾. A seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per

l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1833/92 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 185 del 4.7.1992, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 261 del 29.9.2001, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Madera
Frumento tenero (1001 90 99)	17,00	17,00
Orzo (1003 00 90)	17,00	17,00
Granturco (1005 90 00)	30,00	30,00
Frumento duro (1001 10 00)	17,00	17,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 2127/2001 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2001**

che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali ai dipartimenti francesi di oltremare (DOM) sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 391/92 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1903/2001 ⁽³⁾. A seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità

e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento dei DOM conformemente agli importi riportati nell'allegato.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 391/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 43 del 19.2.1992, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 261 del 29.9.2001, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto			
	Destinazione			
	Guadalupa	Martinica	Guyana francese	Riunione
Frumento tenero (1001 90 99)	21,00	21,00	21,00	25,00
Orzo (1003 00 90)	21,00	21,00	21,00	25,00
Granturco (1005 90 00)	33,00	33,00	33,00	36,00
Frumento (grano) duro (1001 10 00)	21,00	21,00	21,00	25,00
Avena (1004 00 00)	21,00	21,00	—	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 2128/2001 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2001**

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 2001.

Esso si applica dal 31 ottobre al 13 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 29 ottobre 2001, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 31 ottobre al 13 novembre 2001

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	16,85	14,46	29,79	13,17
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	—	—	9,81	8,28
Marocco	28,12	25,56	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 2129/2001 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2001
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2023/2001 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2077/2001 ⁽⁶⁾.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2023/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2023/2001 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 273 del 16.10.2001, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU L 281 del 25.10.2001, pag. 16.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00	0,00
	di qualità media ⁽¹⁾	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	0,00	0,00
	di qualità media	7,39	0,00
	di bassa qualità	13,67	3,67
1002 00 00	Segala	15,82	5,82
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	15,82	5,82
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	15,82	5,82
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	52,33	42,33
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	52,33	42,33
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	15,82	5,82

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 15.10.2001 al 26.10.2001)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	122,53	116,95	116,30	91,29	195,04 (**)	185,04 (**)	119,29 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	22,82	16,87	4,60	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	22,33	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 19,84 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 31,91 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 2130/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 2001
relativo alle azioni nel settore degli aiuti alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le Nazioni Unite hanno adottato, nell'ambito della politica relativa ai rifugiati, la convenzione sullo status dei rifugiati stipulata a Ginevra il 28 luglio 1951, il protocollo di New York del 31 gennaio 1967 e varie risoluzioni in questo settore e nei settori dei diritti umani e del diritto umanitario.
- (2) Riguardano i rifugiati anche la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, il patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966, la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 18 dicembre 1979 e la convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.
- (3) Il Parlamento europeo ha adottato diverse risoluzioni in merito, tra cui la risoluzione del 16 dicembre 1983 sull'aiuto a favore dei profughi nei paesi in via di sviluppo ⁽³⁾.
- (4) Tanto il Parlamento europeo quanto il Consiglio hanno caldeggiato un maggiore impegno della Comunità in questo settore.
- (5) Occorre definire una strategia integrata, coerente ed efficace per le azioni della Comunità relative agli aiuti umanitari, alla ricostruzione, all'assistenza alle popolazioni sradicate e alla cooperazione per lo sviluppo,

nell'intento di perseguire una politica sostenibile di sviluppo della Comunità europea.

- (6) Occorre in particolar modo integrare l'assistenza alle popolazioni sradicate nella strategia di sviluppo dei paesi e popolazioni beneficiari di tale assistenza. In tal senso, le azioni della Comunità dovrebbero agevolare la transizione dalla fase di urgenza alla fase di sviluppo, promuovendo l'integrazione o la reintegrazione socio-economica delle popolazioni colpite e, considerando la necessità di rimuovere le cause dei conflitti armati, incentivare la creazione o il potenziamento delle strutture democratiche nonché il ruolo svolto dalle popolazioni nel processo di sviluppo.
- (7) I programmi di sostegno alle popolazioni sradicate e agli ex combattenti smobilitati fanno parte integrante di una strategia globale di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia. La loro efficacia è subordinata al coordinamento degli aiuti, sia a livello comunitario che con gli altri finanziatori, le organizzazioni non governative (ONG) e gli organi delle Nazioni Unite, con specifico riferimento all'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). La Commissione dovrebbe provvedere sia al controllo che alla visibilità dei finanziamenti distribuiti attraverso le ONG e le Nazioni Unite. Inoltre la Commissione è politicamente responsabile dell'utilizzazione dei suoi finanziamenti attraverso le ONG e le Nazioni Unite.
- (8) È opportuno garantire l'efficacia e la coerenza dei meccanismi comunitari, nazionali e internazionali di prevenzione e intervento, e ciò sia per evitare conflitti, sia per promuovere tutte le soluzioni pacifiche dei conflitti politici e delle guerre che provocano lo sfollamento delle popolazioni.
- (9) Gli organismi, le agenzie specializzate e le ONG hanno acquisito, nell'attuare questo tipo di interventi, una notevole esperienza per quanto riguarda i soccorsi alle popolazioni sradicate.
- (10) Idealmente l'azione a favore delle popolazioni sradicate dovrebbe inserirsi in una prospettiva volta a trasformare la fase di sussistenza in una fase di «autosufficienza» o di riduzione della dipendenza di queste popolazioni.

⁽¹⁾ GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 163.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 5 luglio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), decisione del Consiglio del 16 ottobre 2001.

⁽³⁾ GU C 10 del 16.1.1984, pag. 278.

- (11) Occorre garantire procedure efficaci, flessibili e rapide per le operazioni di aiuti in materia. La Comunità dovrebbe altresì garantire il massimo di trasparenza in sede di concessione degli aiuti e un rigoroso controllo dell'utilizzo degli stanziamenti.
- (12) Il regolamento (CE) n. 443/97 del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativo alle azioni nel settore dell'aiuto alle popolazioni sradicate nei paesi in sviluppo nell'America latina e in Asia ⁽¹⁾, ha costituito, fino al 31 dicembre 2000, la base giuridica degli interventi comunitari nel settore. Dell'esperienza maturata nell'ambito di tale regolamento si dovrà tener conto nel presente regolamento.
- (13) Il presente regolamento stabilisce, per tutta la sua durata, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato, secondo il significato del punto 33 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽²⁾, per l'autorità di bilancio nel corso della procedura di bilancio annuale.
- (14) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾.
- (15) La tutela degli interessi finanziari della Comunità nonché la lotta alla frode e alle irregolarità costituiscono parte integrante del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

La Comunità attua un programma di sostegno e di assistenza a favore delle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia. Il programma si applica alle popolazioni sradicate e alle altre persone di cui all'articolo 4 e contribuisce a sopperire ai loro bisogni, sempre che non siano coperti dall'aiuto umanitario, realizzando a più lungo termine attività volte a garantire l'autosufficienza e l'integrazione o la reintegrazione di tali gruppi. Il programma intende coprire, in particolare, le esigenze fondamentali di dette persone nel lasso di tempo compreso tra la cessazione dell'urgenza umanitaria e l'attuazione di soluzioni che mettano fine alla loro condizione.

⁽¹⁾ GU L 68 dell'8.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1880/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 227 del 7.9.2000, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

La realizzazione di strutture democratiche e la promozione dei diritti dell'uomo fanno parte degli obiettivi dei programmi di assistenza.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «popolazioni sradicate»:
- i) i profughi, come sono definiti nella convenzione relativa allo status dei rifugiati stipulata a Ginevra il 28 luglio 1951 e nel protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
 - ii) le persone sfollate costrette a cercare rifugio al di fuori della loro regione di origine a causa di conflitti, ma che non beneficiano dello status di rifugiati;
 - iii) gli ex profughi o sfollati rientrati nel loro paese o nella loro regione di origine;
- b) «ex combattenti smobilitati», i membri delle forze armate, regolari o di opposizione, che hanno accettato di deporre le armi e di reinserirsi nella vita civile.

Articolo 3

1. La Comunità contribuisce finanziariamente agli interventi riguardanti:

- a) l'autosufficienza e il reinserimento nel tessuto socio-economico delle popolazioni sradicate nonché degli ex combattenti smobilitati; gli aiuti alla loro integrazione o reintegrazione devono prefiggersi la promozione di processi produttivi sostenibili e possono consistere in azioni come la fornitura di aiuti alimentari, lo sviluppo dell'autosufficienza tramite la produzione agricola e zootecnica, la piscicoltura, lo sviluppo delle infrastrutture, la realizzazione di sistemi creditizi, l'istruzione basilare e la formazione professionale nonché la realizzazione di un congruo livello di salute e di igiene;
- b) l'aiuto alle comunità locali di accoglienza e alle zone di ritorno per agevolare l'accettazione e l'integrazione delle popolazioni sradicate e degli ex combattenti smobilitati;
- c) il sostegno per il ritorno volontario di queste popolazioni e per il loro insediamento nei paesi d'origine o in altri paesi di loro scelta, sempreché la situazione lo consenta;
- d) se del caso, il sostegno a qualsiasi intervento volto a prevenire i conflitti e/o a riconciliare le fazioni in conflitto;
- e) l'aiuto alle persone affinché possano recuperare beni e diritti di proprietà, nonché per favorire le soluzioni in caso di violazioni dei diritti dell'uomo a danno delle popolazioni in questione.

2. Si dovrà rivolgere una particolare attenzione alle categorie più vulnerabili, come le donne e i bambini.

3. Tutti i gruppi interessati partecipano, insieme alle popolazioni locali che li accolgono, alla valutazione del fabbisogno e all'attuazione dei programmi di assistenza.

Articolo 4

I beneficiari finali degli interventi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono:

- a) le popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia, nonché quelle provenienti da uno di questi paesi installate provvisoriamente in un altro paese in via di sviluppo oppure, in casi eccezionali debitamente giustificati, in un altro paese;
- b) gli ex combattenti smobilitati nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché le loro famiglie e, eventualmente, le loro comunità locali;
- c) le popolazioni locali dei paesi d'asilo particolarmente coinvolte, le cui risorse sociali, economiche e amministrative contribuiscono ad accogliere e ad assistere le popolazioni sradicate e gli ex combattenti smobilitati per la realizzazione, a più lungo termine, di progetti finalizzati all'autosufficienza, all'integrazione o al reinserimento di queste persone.

Articolo 5

Le azioni realizzate a titolo del presente regolamento sono complementari a quelle previste da altri strumenti comunitari in materia di aiuto umanitario a breve termine e di cooperazione allo sviluppo a lungo termine.

Articolo 6

1. Nell'ambito delle azioni di cui all'articolo 3, la Comunità può finanziare azioni di assistenza tecnica, formazione e altri servizi, forniture e opere, studi (da affidare o a cui far collaborare, per quanto possibile, esperti del paese di accoglienza o ivi residenti coinvolgendo istituti universitari o di ricerca), revisioni dei conti e missioni di valutazione e di controllo.

2. Il finanziamento comunitario può coprire le spese d'investimento compreso l'acquisto di beni immobili, nel caso in cui ciò sia necessario per la diretta attuazione dell'azione e purché la proprietà sia trasferita ai partner locali del beneficiario o ai destinatari finali dell'azione una volta che quest'ultima sia terminata. Può altresì coprire, in casi debitamente giustificati e tenuto conto del fatto che il progetto deve, per quanto possibile, perseguire un obiettivo di sostenibilità a medio termine, le spese correnti (spese di amministrazione, di manutenzione e di funzionamento) al fine di conseguire un uso ottimale degli investimenti di cui al paragrafo 1, la cui gestione costituisce temporaneamente un onere per i partner della cooperazione.

CAPO II

Modalità di esecuzione degli aiuti

Articolo 7

1. I finanziamenti comunitari previsti dal presente regolamento vengono concessi sotto forma di aiuti non rimborsabili.

2. Per ciascuna azione di cooperazione è richiesto un contributo finanziario dei partner di cui all'articolo 10. Tale contributo sarà richiesto entro i limiti delle possibilità dei partner interessati ed in funzione delle caratteristiche di ciascuna azione. In casi specifici, quando il partner è un'organizzazione non governativa (ONG) oppure una organizzazione a base locale, il contributo può essere fornito in natura.

3. Possono essere ricercate possibilità di cofinanziamento con altri finanziatori, in particolare con gli Stati membri.

Articolo 8

1. La Commissione è incaricata di istruire, decidere o gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dagli articoli 2, 116 e 118 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽¹⁾.

2. Le azioni che beneficiano dell'aiuto comunitario sono realizzate conformemente agli obiettivi definiti nella decisione di finanziamento della Commissione.

Articolo 9

Le azioni finanziate dalla Comunità in base al presente regolamento sono attuate dalla Commissione, su richiesta dei partner della cooperazione o di propria iniziativa.

Articolo 10

1. I partner della cooperazione ai quali può essere concesso un sostegno finanziario a titolo del presente regolamento sono le organizzazioni regionali e internazionali, comprese le agenzie delle Nazioni Unite, le ONG, le amministrazioni e le agenzie, le organizzazioni a base locale, gli istituti e gli operatori pubblici o privati.

2. Possono beneficiare dell'aiuto della Comunità i partner che abbiano la sede principale in uno Stato membro o nei paesi terzi beneficiari dell'aiuto della Comunità ai sensi del presente regolamento a condizione che detta sede costituisca il centro effettivo di gestione delle attività connesse al loro oggetto sociale. In via eccezionale, tale sede può trovarsi in un altro paese terzo.

Articolo 11

Fatto salvo il contesto istituzionale e politico in cui operano i partner della cooperazione, per determinare se ad essi possa essere concesso un finanziamento comunitario si prendono in considerazione gli elementi seguenti:

- a) l'esperienza in materia di aiuti alle popolazioni sradicate;
- b) la capacità di gestione amministrativa e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e logistiche relativamente all'azione prevista;

⁽¹⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento del Consiglio (CE, CECA, Euratom) n. 726/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1).

- d) all'occorrenza, i risultati delle azioni realizzate precedentemente, in particolare di quelle attuate con finanziamenti comunitari;
- e) la capacità di promuovere la cooperazione con altri interlocutori della società civile nei paesi terzi interessati;
- f) l'impegno a difendere, rispettare e promuovere i diritti umani, i principi democratici e il diritto umanitario.

Articolo 12

1. Ai partner della cooperazione l'aiuto è concesso subordinatamente all'impegno scritto di rispettare le condizioni di assegnazione e di esecuzione stabilite dalla Commissione.
2. Nella misura in cui le azioni comportano convenzioni di finanziamento tra la Comunità e i paesi beneficiari di interventi finanziati in virtù del presente regolamento, queste prevedono che il pagamento di tasse, diritti e oneri non sia finanziato dalla Comunità.
3. I contratti o convenzioni di finanziamento conclusi a norma del presente regolamento prevedono in particolare che la Commissione, la Corte dei conti e l'Ufficio antifrodi (OLAF) possano, se necessario, effettuare controlli in loco secondo le consuete modalità definite dalla Commissione nel quadro delle disposizioni vigenti, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
4. Si provvede alle misure necessarie per sottolineare il carattere comunitario degli aiuti forniti nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 13

1. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è consentita, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dello Stato di accoglienza. Essa può essere estesa ad operatori in altri paesi in via di sviluppo nonché, in casi eccezionali, ad altri paesi terzi.
2. Le forniture sono originarie del paese di accoglienza, di altri paesi in via di sviluppo o degli Stati membri. In casi eccezionali, le forniture possono provenire da altri paesi.

Articolo 14

1. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e complementarietà previsti dal trattato e garantire la massima efficacia delle azioni previste dal presente regolamento, queste ultime sono oggetto

di un coordinamento operativo in loco e fanno parte integrante del processo strategico relativo al paese interessato.

2. La Commissione può prendere, in collegamento con gli Stati membri, qualsiasi iniziativa necessaria a garantire un efficace coordinamento con gli altri finanziatori interessati, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, compreso l'alto commissariato per i rifugiati.

CAPO III

Attuazione delle azioni

Articolo 15

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2001-2004 è pari a 200 milioni di EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 16

Si applica la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per l'adozione delle decisioni relative ad azioni che beneficino singolarmente, in base al presente regolamento, di un finanziamento superiore a 4 milioni di EUR e ad eventuali modifiche di tali azioni che comportino una maggiorazione superiore al 20 % dell'importo inizialmente convenuto.

Articolo 17

1. La Commissione è autorizzata ad approvare, senza ricorrere alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, gli impegni supplementari necessari per coprire le eventuali eccedenze previste o constatate a titolo delle azioni, purché l'eccedenza o il fabbisogno supplementare non superi il 20 % dell'impegno inizialmente fissato nella decisione di finanziamento.

2. La Commissione informa succintamente il comitato di cui all'articolo 18, paragrafo 1, almeno una settimana prima della decisione, delle decisioni di finanziamento che intende adottare per azioni di valore inferiore a 4 milioni di EUR.

Articolo 18

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio⁽¹⁾.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

⁽¹⁾ GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1.

CAPO IV

Relazioni e disposizioni finali*Articolo 19*

1. Una volta all'anno si procede, nell'ambito del comitato di cui all'articolo 18, paragrafo 1, a uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti strategici per le azioni da attuare negli anni successivi presentati dal rappresentante della Commissione. Gli orientamenti includono, per quanto possibile, scadenze e obiettivi quantificabili per azioni specifiche. Detti orientamenti sono elaborati a seguito di consultazioni con le divisioni responsabili, in loco o nella sede centrale, ai fini della programmazione, dell'attuazione e della valutazione.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la sua relazione annuale sulla politica comunitaria di sviluppo con informazioni sulle azioni finanziate nel corso dell'esercizio precedente e una valutazione in merito all'esecuzione del presente regolamento durante lo stesso esercizio. La sintesi contiene in particolare informazioni riguardanti i punti forti e deboli delle azioni, gli operatori con i quali sono stati conclusi gli appalti o i contratti

nonché i risultati delle eventuali valutazioni esterne effettuate su azioni specifiche.

3. Almeno un anno prima della scadenza del presente regolamento la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione indipendente di valutazione globale sull'applicazione del presente regolamento onde accertare il conseguimento degli obiettivi e formulare suggerimenti per migliorare l'efficacia dei futuri interventi. Tale relazione valuta l'efficacia delle azioni sulla base di controlli di rendimento e valutazioni indipendenti.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica sino al 31 dicembre 2004.

Il suo rinnovo dipenderà dai risultati della relazione indipendente di valutazione globale di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e dalla possibilità di integrare l'attuale regolamento in un regolamento quadro unico per l'Asia e l'America Latina.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

L. MICHEL

**REGOLAMENTO (CE) N. 2131/2001 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 2001**

**che chiude il riesame del regolamento (CEE) n. 2474/93 che istituisce un dazio antidumping
definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 2474/93 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, attualmente classificabili ai codici NC 8712 00 10, 8712 00 30 e 8712 00 80. A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 384/96 («regolamento di base»), le misure sono poi state estese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese con regolamento (CE) n. 71/97 ⁽³⁾. I dati definitivi sono stati mantenuti in vigore dopo un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base con il regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) Durante il riesame in previsione della scadenza che ha portato al rinnovo delle misure, la Commissione ha ricevuto quattro richieste di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, presentate dalle seguenti società cinesi: Giant China Co. Ltd, Viva Guangzhou Bicycle Corporation Ltd, Merida Industry Co. Ltd e Kenton Bicycle Group Ltd. Le società in questione («richiedenti») sostenevano che i dazi in vigore non erano più necessari per controbilanciare il dumping, in quanto esse operavano ormai in condizioni di economia di mercato e le circostanze erano notevolmente cambiate riguardo alle pratiche di dumping accertate.
- (3) La Commissione ha avviato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁵⁾, un riesame delle misure suddette, la cui portata si limitava all'esame del dumping per quanto riguarda i richiedenti.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

⁽⁴⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU C 278 del 30.9.2000, pag. 28.

- (4) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura dell'inchiesta le società interessate e le autorità della Repubblica popolare cinese, inviando questionari ai quattro richiedenti. Tutte le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a chiedere, eventualmente, un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (5) Tutti e quattro i richiedenti hanno chiesto il riconoscimento dello status di economia di mercato/il trattamento individuale.

B. RITIRO DELLE RICHIESTE

- (6) Successivamente, tutti e quattro i richiedenti hanno ritirato le domande di riesame. Il primo ritiro è avvenuto nel novembre 2000, prima che si potesse verificare la richiesta di status di economia di mercato/trattamento individuale della società in questione. Altre due società hanno ritirato le richieste nel maggio 2001, dopo che i servizi della Commissione avevano verificato le informazioni contenute nelle richieste di riconoscimento dello status di economia di mercato/trattamento individuale e manifestato l'intenzione di non concedere lo status di economia di mercato. Al momento dell'annuncio, le risposte ai questionari non erano ancora state verificate.
- (7) I servizi della Commissione hanno riscontrato che la quarta società non aveva effettuato esportazioni durante il periodo dell'inchiesta (settembre 1999-agosto 2000). La società ha deciso di ritirare la domanda di riesame nell'agosto 2001.

C. CHIUSURA

- (8) Visto che tutti e quattro i richiedenti hanno ritirato le domande di riesame, il Consiglio ritiene opportuno chiudere la procedura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame intermedio del regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio relativo alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese è chiuso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. MICHEL

REGOLAMENTO (CE) N. 2132/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2001
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 ottobre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	54,1
	204	43,7
	999	48,9
0707 00 05	052	91,8
	999	91,8
0709 90 70	052	84,5
	999	84,5
0805 30 10	052	44,6
	388	83,1
	524	56,7
	528	29,4
	600	64,8
0806 10 10	999	55,7
	052	101,9
	400	289,7
	512	41,6
	999	144,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	33,1
	388	62,5
	400	64,0
	404	79,7
	800	159,7
	804	64,3
0808 20 50	999	77,2
	052	95,5
	400	87,3
	999	91,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2133/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2001**

recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari e di massimali tariffari del settore dei cereali, nonché abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1897/94, (CE) n. 306/96, (CE) n. 1827/96, (CE) n. 1970/96, (CE) n. 1405/97, (CE) n. 1406/97, (CE) n. 2492/98, (CE) n. 2809/98 e (CE) n. 778/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

vista la decisione 95/582/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1995, relativa alla conclusione degli accordi sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione elvetica, dall'altra, relativi a taluni prodotti agricoli⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 30,

visto il regolamento (CE) n. 1727/2000 del Consiglio, del 31 luglio 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2290/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Bulgaria⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

(1) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001⁽⁹⁾, ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana e della sorveglianza delle importazioni preferenziali.

(2) Ai fini di una semplificazione e tenuto conto del volume esiguo di alcuni contingenti e massimali previsti dalla decisione 95/582/CE, dalla decisione 97/126/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1996, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra⁽¹⁰⁾, e dai regolamenti (CE) n. 1095/96, (CE) n. 1706/98, (CE) n. 1727/2000 e (CE) n. 2290/2000 del Consiglio, è inoltre opportuno applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 a tali contingenti e massimali.

(3) Per motivi amministrativi è necessario introdurre un nuovo numero d'ordine per ciascuno dei contingenti e dei massimali tariffari previsti.

(4) Ai fini della gestione efficace di alcuni contingenti e massimali previsti dal presente regolamento, è opportuno esigere la presentazione di un certificato che attesti l'origine dei prodotti.

(5) Tenuto conto dei requisiti qualitativi previsti per il frumento oggetto dei contingenti 09.0074 e 09.0075, le autorità doganali devono effettuare una verifica della conformità qualitativa prima di poter accordare il beneficio del contingente. Ai fini di una efficace gestione di tali contingenti è opportuno istituire un sistema di cauzioni.

(6) Se nel corso di un anno vengono raggiunti i massimali previsti dal presente regolamento, la Commissione può ripristinare, mediante adozione di un regolamento, la riscossione dei dazi doganali normali, ridotti del 50 %.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 327 del 30.12.1995, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU L 198 del 4.8.2000, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 53 del 22.2.1997, pag. 1.

- (7) L'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 a tali contingenti e massimali rende superflue le modalità di applicazione stabilite per tali contingenti e massimali dai regolamenti della Commissione (CE) n. 1897/94 ⁽¹⁾, (CE) n. 306/96 ⁽²⁾, (CE) n. 1827/96 ⁽³⁾, (CE) n. 1970/96 ⁽⁴⁾, (CE) n. 1405/97 ⁽⁵⁾, (CE) n. 1406/97 ⁽⁶⁾, (CE) n. 2492/98 ⁽⁷⁾, (CE) n. 2809/98 ⁽⁸⁾ e (CE) n. 778/1999 ⁽⁹⁾. È quindi opportuno abrogare tali regolamenti non appena saranno attuate le disposizioni previste dal presente regolamento.
- (8) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

rilasciato dal paese esportatore conformemente all'allegato IV del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, ovvero di una dichiarazione su fattura emessa conformemente alle disposizioni del citato accordo.

4. Nel quadro del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.1633 e dei massimali tariffari di cui all'allegato III, i prodotti sono immessi in libera pratica dietro presentazione del certificato EUR.1 rilasciato dal paese esportatore conformemente alle disposizioni del protocollo n. 1 dell'allegato V dell'accordo ACP-CE, ovvero di una dichiarazione su fattura emessa conformemente alle disposizioni del citato protocollo.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I contingenti tariffari di cui all'allegato I sono aperti, per ciascuna campagna di commercializzazione dal 1° luglio al 30 giugno, a decorrere dal 1° luglio 2002.
2. I contingenti tariffari di cui all'allegato II sono aperti, per ciascun anno civile, a decorrere dal 1° gennaio 2002.
3. I massimali tariffari di cui all'allegato III sono aperti, per ciascun anno civile, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Articolo 2

1. Nel quadro dei contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.5716 e 09.5732, i prodotti sono immessi in libera pratica dietro presentazione del certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dal paese esportatore conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 dell'accordo europeo concluso con tale paese, ovvero di una dichiarazione su fattura emessa conformemente alle disposizioni del citato protocollo.
2. Nel quadro del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.0779, i prodotti sono immessi in libera pratica dietro presentazione del certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dal paese esportatore conformemente all'allegato IV dell'accordo bilaterale concluso con tale paese, ovvero di una dichiarazione su fattura emessa conformemente alle disposizioni del citato accordo.
3. Nel quadro del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.0689, i prodotti sono immessi in libera pratica dietro presentazione del certificato di circolazione delle merci EUR.1

⁽¹⁾ GU L 194 del 29.7.1994, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 43 del 21.2.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 241 del 21.9.1996, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 261 del 15.10.1996, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.1997, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 194 del 23.7.1997, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU L 309 del 19.11.1998, pag. 35.

⁽⁸⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 41.

⁽⁹⁾ GU L 101 del 16.4.1999, pag. 36.

Articolo 3

1. Nel quadro dei contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.0074 e 09.0075, per garantire la qualità conforme del prodotto importato, il beneficio del dazio zero all'importazione è subordinato alla costituzione presso le autorità doganali competenti, da parte dell'importatore, alla data in cui è accettata la dichiarazione di immissione in libera pratica e in aggiunta alla cauzione eventualmente richiesta a norma dell'articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2454/93, di una cauzione d'importazione di 5 EUR per tonnellata.

2. Nel quadro del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.0075, per ciascuna importazione le autorità doganali prelevano campioni rappresentativi ai fini delle analisi necessarie per verificare la conformità del prodotto importato rispetto ai requisiti qualitativi di cui all'allegato IV. In caso di mancata conformità del prodotto importato, il beneficio del contingente è rifiutato.

3. Nel quadro del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.0074, per ciascuna importazione le autorità doganali prelevano campioni rappresentativi ai fini delle analisi necessarie per verificare che il tenore minimo in grani vitrei sia pari o superiore al 73%. In caso di mancata conformità del prodotto, il beneficio del contingente è rifiutato.

4. La cauzione a garanzia dell'importazione di 5 EUR per tonnellata di cui al paragrafo 1 è svincolata per la quantità di prodotto importato la cui qualità è conforme, per ciascun contingente, ai requisiti di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3. Qualora dalle analisi di cui agli articoli 2 e 3 rispettivamente per ciascun contingente, risulti che la qualità del prodotto importato è inferiore a quella prescritta, si applicano le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione ⁽¹⁰⁾. L'importo di 5 EUR per tonnellata di cui all'articolo 1 è trattenuto a titolo di penale.

⁽¹⁰⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

Articolo 4

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. I massimali tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 3, sono sottoposti ad una sorveglianza comunitaria esercitata dalla Commissione in stretta collaborazione con gli Stati membri, in conformità dell'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 5

1. I regolamenti (CE) n. 1970/96, (CE) n. 1405/97, (CE) n. 1406/97 e (CE) n. 778/1999 sono abrogati il 1° luglio 2002.

2. I regolamenti (CE) n. 1897/94, (CE) n. 306/96, (CE) n. 1827/96, (CE) n. 2809/98 e (CE) n. 2492/98 sono abrogati il 1° gennaio 2002.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2002 per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e a decorrere dal 1° gennaio 2002 per i contingenti e i massimali di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Contingenti tariffari per un periodo contingente che va dal 1° luglio al 30 giugno

(NPF: Dazio della nazione più favorita)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Volume del contingente in peso netto (tonnellate)	Dazio applicabile al contingente	Origine
09.0071	1008 20 00	Miglio	1 300	7 EUR/t	Tutti i paesi terzi (erga omnes)
09.0074	1001 10 00	Frumento duro	50 000	0	Tutti i paesi terzi (erga omnes)
09.5716	2309 10	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto	15 540 ⁽²⁾	20 % del dazio NPF	Ungheria
09.5732	2309 90 31 2309 90 41	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	3 500	20 % del dazio NPF	Bulgaria

⁽¹⁾ Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

⁽²⁾ Incremento annuo a partire dall'1.7.2002: 1 415 tonnellate.

ALLEGATO II

Contingenti tariffari per un periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre

(NPF: Dazio della nazione più favorita)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Volume del contingente in peso netto (tonnellate)	Dazio applicabile al contingente	Origine
09.0072	2302 30 10 2302 30 90 2302 40 10 2302 40 90	Crusche, staccature ed altri residui di frumento e di altri cereali diversi dal granturco e dal riso	475 000	30,60 EUR/t 62,25 EUR/t	Tutti i paesi terzi (erga omnes)
09.0075	1001 10 00 e 1001 90 99	Frumento duro e frumento tenero di una qualità minima conforme ai requisiti di cui all'allegato IV	300 000	0	Tutti i paesi terzi (erga omnes)
09.1633	1001 10 00 1001 90 91 1001 90 99 1002 00 00 1003 00 1004 00 00 1008	Frumento duro Frumento tenero Altri frumenti Segala Orzo Avena Grano saraceno, scagliola, triticale ed altri cereali	15 000	50 % del dazio NPF	Stati ACP
09.0073	2309 90 31 2309 90 41 2309 90 51	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	2 800	7 % ad valorem	Tutti i paesi terzi (erga omnes)
09.0779	ex 2309 90 31	Alimenti per pesci	1 177	0	Norvegia
09.0689	ex 2309 90 10 ex 2309 90 31 ex 2309 90 41	Alimenti per pesci	10 000	0	Isole Færøer

⁽¹⁾ Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Quando davanti alla voce NC figura «ex», il regime preferenziale risulta dalla combinazione della voce NC e della descrizione corrispondente.

ALLEGATO III

Massimali tariffari per un periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre

(NPF: Dazio della nazione più favorita)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Massimale in peso netto (tonnellate)	Aliquota del dazio applicabile	Origine
120201	1007	Sorgo	100 000	40 % del dazio NPF	Stati ACP
120203	1008 20 00	Miglio	60 000	0	Stati ACP

(1) Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

ALLEGATO IV

Requisiti minimi di qualità del frumento da importare nel quadro del contingente con il numero d'ordine 09.0075 relativo a 300 000 t di frumento di qualità aperto dal regolamento (CE) n. 1095/96

Requisiti di qualità	Tipo di frumento	
	Frumento duro	Frumento tenero
	Codice NC 1001 10 00	Codice NC 1001 90 99
Peso specifico superiore o uguale a	80 kg/hl	78 kg/hl
Chicchi bianconati	massimo 20,0 %	—
Elementi che non sono chicchi di frumento di qualità perfetta, di cui:		
— chicchi spezzati e/o striminziti	massimo 10,0 %	massimo 10,0 %
— chicchi attaccati da parassiti	massimo 7,0 %	massimo 7,0 %
— chicchi colpiti da fusariosi e/o volpati	massimo 2,0 %	massimo 2,0 %
— chicchi germinati	massimo 5,0 %	—
	massimo 0,5 %	massimo 0,5 %
Impurità varie (Schwarzbesatz)	massimo 1,0 %	massimo 1,0 %
Tempo di caduta (Hagberg)	minimo 250	minimo 230
Tasso di proteine (a 13,5 % di umidità)	—	minimo 14,6 %

REGOLAMENTO (CE) N. 2134/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2001
relativo alla sospensione della pesca del nasello delle navi battenti bandiera della Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio, del 15 dicembre 2000, che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1666/2001 della Commissione ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di nasello per il 2001.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di nasello nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE), mare del Nord (acque della CE), da parte di

navi battenti bandiera della Germania o registrate in Germania hanno esaurito il contingente assegnato per il 2001. La Germania ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 10 ottobre 2001. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di nasello nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE), mare del Nord (acque della CE), eseguite da navi battenti bandiera della Germania o registrate in Germania abbiano esaurito il contingente assegnato alla Germania per il 2001.

La pesca del nasello nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE), mare del Nord (acque della CE), effettuata da navi battenti bandiera della Germania o registrate in Germania è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 10 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 334 del 30.12.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 223 del 18.8.2001, pag. 4.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2135/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2001**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo
all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1556/2001 ⁽⁴⁾, prevede la sorveglianza dell'importazione dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 ⁽⁶⁾.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura ⁽⁷⁾ concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali del ciclo Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il

1998, il 1999 e il 2000, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i carciofi, le arance, le clementine e i mandarini e ibridi simili di agrumi.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 205 del 31.7.2001, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione ex, il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione	Livelli limite (tonnellate)
78.0015 78.0020	ex 0702 00 00	Pomodori	— 1° ottobre-31 marzo — 1° aprile-30 settembre	718 828 1 174 823
78.0065 78.0075	ex 0707 00 05	Cetrioli	— 1° maggio-31 ottobre — 1° novembre-30 aprile	11 881 6 621
78.0085	ex 0709 10 00	Carciofi	— 1° novembre-30 giugno	69 158
78.0100	0709 90 70	Zucchine	— 1° gennaio-31 dicembre	9 867
78.0110	ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50	Arance	— 1° dicembre-31 maggio	758 268
78.0120	ex 0805 20 10	Clementine	— 1° novembre-fine febbraio	85 146
78.0130	ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	— 1° novembre-fine febbraio	93 931
78.0155 78.0160	ex 0805 30 10	Limoni	— 1° giugno-31 dicembre — 1° gennaio-31 maggio	289 508 14 586
78.0170	ex 0806 10 10	Uve da tavola	— 21 luglio-20 novembre	205 769
78.0175 78.0180	ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90	Mele	— 1° gennaio-31 agosto — 1° settembre-31 dicembre	1 035 900 578 486
78.0220 78.0235	ex 0808 20 50	Pere	— 1° gennaio-30 aprile — 1° luglio-31 dicembre	269 828 91 447
78.0250	ex 0809 10 00	Albicocche	— 1° giugno-31 luglio	178 499
78.0265	ex 0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	— 21 maggio-10 agosto	153 116
78.0270	ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	— 11 giugno-30 settembre	255 305
78.0280	ex 0809 40 05	Prugne	— 11 giugno-30 settembre	54 177»

DIRETTIVA 2001/91/CE DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2001

che adegua per la ottava volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (esacloroetano)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽¹⁾, quale da ultimo modificata dalla direttiva 2001/90/CE della Commissione ⁽²⁾, ed in particolare l'articolo 2 bis inserito dalla direttiva 89/678/CEE del Consiglio ⁽³⁾ e direttiva 97/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, recante quindicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente la limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 97/16/CE ha vietato l'impiego dell'esacloroetano nella produzione e nella lavorazione di metalli non ferrosi, pur consentendo agli Stati membri a titolo di deroga di continuare a permetterne l'impiego, a determinate condizioni, nelle fonderie non integrate che producono colate di alluminio e per alcune leghe di magnesio.
- (2) La necessità di deroghe è venuta meno e l'allegato I della direttiva 76/769/CEE va quindi adeguato al processo tecnico per quanto riguarda l'esacloroetano con l'abolizione di dette deroghe.
- (3) Le restrizioni all'impiego dell'esacloroetano disposte dalla presente direttiva tengono conto dello stadio attuale delle conoscenze e delle tecniche in rapporto alla disponibilità di alternative adeguate.
- (4) La presente direttiva non ha alcuna ripercussione sulla legislazione comunitaria che stabilisce prescrizioni di minima per la tutela dei lavoratori contenuta nella direttiva 89/391/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, e nelle singole direttive su di essa basate, con particolare riferimento alla direttiva 90/394/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE ⁽⁷⁾.
- (5) I provvedimenti disposti dalla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive sull'eliminazione degli

ostacoli tecnici agli scambi di sostanze e preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è adeguato al progresso tecnico secondo quanto specificato nell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002 e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano dette disposizioni a partire dal 30 giugno 2003.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2001.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 24.
⁽²⁾ GU L 283 del 27.10.2001, pag. 41.
⁽³⁾ GU L 398 del 30.12.1989, pag. 24.
⁽⁴⁾ GU L 116 del 6.5.1997, pag. 31.
⁽⁵⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1.
⁽⁷⁾ GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 66.

ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE, il punto 41 è sostituito dal seguente:

«41. Esacloroetano CAS n. 67-72-1 EINECS n. 2006664	Non può venir impiegato nella produzione o nella lavorazione di metalli non ferrosi»
---	--

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651742/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrere
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
- CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
- LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
- LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
- LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
- LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
- CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
- LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
- LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
- LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
- LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
- LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
- LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
- LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
- LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
- LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
- LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**

- NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
- LIBRERIA IL PENTAFUOGGIO
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
- LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
- LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - Provvedimento 1° febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001)
 Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro		Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	508.000	262,36	- annuale	106.000	54,74
- semestrale	289.000	149,26	- semestrale	68.000	35,12
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	416.000	214,85	- annuale	267.000	137,89
- semestrale	231.000	119,30	- semestrale	145.000	74,89
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	115.500	59,65	- annuale	1.097.000	566,55
- semestrale	69.000	35,64	- semestrale	593.000	306,26
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	107.000	55,26	- annuale	982.000	507,16
- semestrale	70.000	36,15	- semestrale	520.000	268,56
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale	273.000	140,99			
- semestrale	150.000	77,47			

Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,47) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	162.000	83,67
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	105.000	54,23
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	283.000	146,16
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.550	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
 ☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035



* 4 1 1 2 0 0 4 8 0 0 1 *

L. 4.500
 € 2,32